

**Ordinanza**  
**sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti**  
**le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19**  
**(Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)<sup>1</sup>**

del 25 novembre 2020 (Stato 1° maggio 2022)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020<sup>2,3</sup>

*ordina:*

**Sezione 1:<sup>4</sup> ...**

**Art. 1**

**Sezione 2:<sup>5</sup> ...**

**Art. 2**

**Art. 2a<sup>6</sup>**

**Art. 3 a 5**

**Art. 5a<sup>7</sup>**

**Art. 5b<sup>8</sup>**

**Art. 6**

RU 2020 4919

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU 2022 61).

<sup>2</sup> RS 818.102

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 884).

<sup>4</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>5</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>6</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

<sup>7</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849).

<sup>8</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021, in vigore dal 14 gen. 2021 (RU 2021 8).

### Sezione 3: Requisiti concernenti l'impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

#### Art. 7 e 8<sup>9</sup>

#### Art. 8a a 8f<sup>10</sup>

#### Art. 9<sup>11</sup> Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un'impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull'impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull'impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

#### Art. 10<sup>12</sup> Quadro temporale

<sup>1</sup> Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

<sup>2</sup> Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

#### Art. 11<sup>13</sup> Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

- a. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;
- b.<sup>14</sup> dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l'importo di credito;
- c. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.

<sup>9</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>10</sup> Introdotti dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>11</sup> In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU 2022 61).

<sup>13</sup> In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

<sup>14</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

<sup>1bis</sup> Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell'ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell'impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell'economia (SECO).<sup>15</sup>

<sup>1ter</sup> Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell'impresa, approva un concordato o cede all'impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l'esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all'importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un'impresa con una cifra d'affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO.<sup>16</sup>

<sup>2</sup> I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell'ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla SECO e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l'adempimento dei loro compiti.

<sup>3</sup> La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni.<sup>17</sup>

## Sezione 4: Procedura e competenze

### Art. 12<sup>18</sup>

### Art. 13<sup>19</sup>      Competenza cantonale

<sup>1</sup> La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

<sup>2</sup> Il trasferimento della sede dell'impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale.<sup>20</sup>

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

<sup>16</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

<sup>17</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU **2020** 5849).

<sup>18</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>19</sup> In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

<sup>20</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

<sup>3</sup> Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell'impresa individuale.<sup>21</sup>

## **Sezione 5: Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni**

### **Art. 14 e 15<sup>22</sup>**

### **Art. 16**

1 e 2 ...<sup>23</sup>

3 ...<sup>24</sup>

### **Art. 17** Momento del pagamento, recupero dell'importo e rimborsi

<sup>1</sup> I Cantoni versano alle imprese l'importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d'affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021.<sup>25</sup>

<sup>2</sup> I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

- a.<sup>26</sup> nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
- b.<sup>27</sup> nel caso delle fidejussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
- c.<sup>28</sup> nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.

<sup>2bis</sup> Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 ottobre 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento.<sup>29</sup>

<sup>21</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU **2021** 184).

<sup>22</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>23</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>24</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° ott. 2021 al 30 apr. 2022 (RU **2021** 884).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

<sup>26</sup> In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

<sup>27</sup> In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU **2021** 884).

<sup>29</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021 (RU **2021** 884). Nuovo testo giusta l'art 19 dell'O del 2 feb. 2022 sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all'epidemia di COVID-19 nel 2022, in vigore dall'8 feb. 2022 al 31 dic. 2031 (RU **2022** 61).

<sup>3</sup> I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell'effettiva partecipazione ai costi.<sup>30</sup>

<sup>4</sup> I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi.<sup>31</sup>

#### **Art. 18** Rapporti e fatturazione

<sup>1</sup> I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a.<sup>32</sup> numero IDI, nome e dati sulla cifra d'affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
- b. importo e forma dell'aiuto per singola impresa;
- c. conferma dell'esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
- d. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
- e. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.<sup>33</sup>

l<sup>bis</sup> ...<sup>34</sup>

<sup>2</sup> I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente.<sup>35</sup>

<sup>3</sup> e <sup>4</sup> ...<sup>36</sup>

#### **Art. 19<sup>37</sup>** Restituzione

La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all'articolo 16 non sono stati rispettati.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 884).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).

<sup>33</sup> In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

<sup>34</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5849). In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>35</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 al 31 dic. 2031 (RU 2021 884).

<sup>36</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>37</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184). In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 5).

## Sezione 6: Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

### Art. 20<sup>38</sup>

#### Art. 21<sup>39</sup> Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>40</sup> e del calcolo dell'eccedenza di debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

- a. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
- b. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

## Sezione 7: Disposizioni finali

### Art. 22<sup>41</sup>

#### Art. 22a<sup>42</sup>

#### Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

<sup>2</sup> Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021.<sup>43</sup>

<sup>3</sup> Fatto salvo il capoverso 4, l'articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

<sup>4</sup> Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

<sup>5</sup> Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031.<sup>44</sup>

<sup>38</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>39</sup> In vigore fino al 31 dic. 2031 (art. 23 cpv. 3 e 4).

<sup>40</sup> RS 220

<sup>41</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>42</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 184).  
In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 884).

<sup>44</sup> Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 18 dic. 2021 (RU 2021 884).

*Allegato*<sup>45</sup>

<sup>45</sup> In vigore fino al 31 dic. 2021 (art. 23 cpv. 2).

